



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE IN USO A TERZI
DI BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE**

(approvato con Delibera di Consiglio n.35 del 27/08/2008
e modificato con Delibera di Consiglio n.20 del 07/04/2014)

ART.1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento fissa le modalità di concessione in uso a terzi delle bacheche di proprietà del Comune di Gabicce Mare, utilizzabili per la diffusione di informazioni compatibili con le finalità istituzionali e stabilisce le modalità per il loro utilizzo.

Art.2 - SOGGETTI CONCESSIONARI 1

1. Le bacheche possono essere concesse in uso per affissioni ai seguenti soggetti terzi regolarmente riconosciuti:

- a) movimenti politici (liste civiche / liste politiche) che hanno partecipato all'ultima consultazione elettorale comunale;
- b) partiti/movimenti politici aventi sede sul territorio comunale;
- c) associazioni di volontariato, sportive, culturali e altre associazioni ed organismi senza scopo di lucro con sede nel Comune di Gabicce Mare;
- d) sindacati e associazioni di categoria con sede nel comune di Gabicce Mare.

2. In sede di emanazione del bando l'Amministrazione può stabilire quante, delle bacheche disponibili, devono essere assegnate a ciascuno dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art.3 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DI BACHECHE2

1. Per l'assegnazione delle bacheche disponibili viene data notizia tramite avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per minimo 15 (quindici) giorni. A seguito di tale avviso e sulla base dei criteri fissati con il presente regolamento, viene formata una graduatoria dalla quale attingere per il rilascio delle relative concessioni.

1 Articolo modificato con la Delibera di Consiglio n.20 del 07/04/2014

2 Articolo modificato con la Delibera di Consiglio n.20 del 07/04/2014

2. L'amministrazione, con l'emanazione dell'avviso di cui al precedente comma, stabilisce quali bacheche vengono assegnate sulla base del presente regolamento.

3. La graduatoria per l'assegnazione delle bacheche disponibili viene redatta applicando i seguenti criteri, nell'ordine che segue:

1^ CRITERIO

istanze pervenute da parte dei soggetti di cui all'art.2 comma 1 lett. a) del presente regolamento: sulla base del più alto numero di voti ottenuti durante le ultime elezioni comunali.

2^ CRITERIO

istanze pervenute da parte dei soggetti di cui all'art.2 comma 1 lett. b) del presente regolamento: si effettua sorteggio tra le domande pervenute.

3^ CRITERIO

istanze pervenute da parte dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) e d) del presente regolamento: si effettua sorteggio tra le domande pervenute.

4. Non sono accoglibili e vengono rigettate le istanze pervenute al protocollo fuori dai termini stabiliti nell'avviso pubblico, salvo il caso in cui, successivamente alle assegnazioni avvenute a seguito del bando, siano rimaste delle bacheche libere. In tal caso l'istruttoria dell'istanza di assegnazione avverrà sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo. Nel caso di istanze pervenute in uno stesso giorno tra queste verrà effettuato un sorteggio.

5. La durata delle concessioni segue la durata del mandato del Sindaco.

6. E' fatto divieto di concedere più di una bacheca allo stesso soggetto.

7. E' fatto divieto di subconcedere la bacheca ad altri soggetti.

8. Nel caso in cui il concessionario cambi denominazione durante il quinquennio dell'assegnazione, lo stesso avrà diritto di mantenere la concessione nel caso in cui ne faccia richiesta entro 30 giorni dalla modifica della denominazione. Rimane salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

Art.4 – CANONE 3

1. La concessione in uso delle bacheche è subordinata al versamento di un canone di € 35,00 annuo, da corrispondere annualmente entro il mese successivo a quello di rilascio della concessione, pena decadenza di quest'ultima.

2. Competente a stabilire modifiche all'entità del canone annuo di cui al primo comma, è la Giunta comunale.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna :

- a custodire le bacheche di cui trattasi con cura e diligenza;
- ad evitare danni di qualsiasi natura alle bacheche di proprietà comunale.

2. Il concessionario risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.

3. Il concessionario non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume, pena la decadenza della concessione e fatta salva la denuncia alle autorità competenti nel caso di reati perseguibili penalmente.

4. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità commerciali, pena la decadenza della concessione.

5. Durante il periodo elettorale il concessionario è tenuto a rispettare le norme previste in materia di propaganda elettorale.

6. Alla scadenza della concessione o in caso di decadenza della concessione o di rinuncia alla stessa, il concessionario deve immediatamente restituire le chiavi della bacheca all'ufficio comunale preposto, pena la sostituzione d'ufficio con spese a carico del concessionario.

ART.6 –DECADENZA / REVOCA / SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DELLA BACHECA

1. La concessione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per ragioni di pubblica utilità, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e in concomitanza di eventuali lavori di riqualificazione dell'area ove sono ubicate.

2. Oltre ai casi di decadenza stabiliti nei precedenti articoli, la concessione decade anche nel caso in cui per modifiche proprie del partito politico dell'associazione o del sindacato questi si trasformi in un partito politico, associazione o sindacato già concessionario di altra bacheca.

ART.7 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La competenza a stabilire quali siano i luoghi destinati alle affissioni a mezzo bacheche da concedere a terzi è della Giunta Comunale.

2. Le concessioni rilasciate a soggetti terzi per le bacheche installate sotto i portici del Comune perdono di efficacia con l'approvazione del presente regolamento.